

Ye 6è;

Sciogliendo le riserve del precedente
esaminati gli atti;

Vara le relazioni del Professore
delegato e l'uso delle due ulteriori
aste deserte;

verse l'infase di infinezione delle
medie;

P.G.R.

A sentire che il Professore delegato
procute ad effettuare due ulteriori
tentativi d'astate, alle stesse
modalità e condizioni di cui
all'ordinanza che precede, ma
con il prezzo ribassato di un gross
e riunite all'udienza del
18.11.2019, ore 9.00 pm lo stesso.

Si comunica

Successe, 30.4.2019

J. Bellini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
- 2 MAG. 2019
IL CANCELLIERE
Cosimo Marzio

R.G.E. 2306/2012



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda sezione civile

Esecuzioni mobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,
sciogliendo la riserva;
preso atto dell'avvenuto esperimento, con esito negativo, dei tentativi di vendita già delegati;
vista l'istanza di rifissazione della vendita;
ONERA il professionista delegato ad esperire 2 ulteriori tentativi di vendita, con ribasso del 25% e proroga
della delega di mesi sei, rimettendo gli atti all'esito;
ritenuto che, nel caso di specie, la modalità di vendita telematica risulterebbe pregiudizievole per gli interessi
dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura, tenuto conto della circostanza per cui sono in corso
le operazioni delegate, delle caratteristiche del bene, dell'offerta minima da fissarsi per la prossima vendita e
dei tentativi di vendita già espletati;

DISPONE proseguirsi nelle operazioni di vendita con l'osservanza delle modalità analogiche previste
dall'ordinanza che precede, con onere per il professionista delegato di rimettere gli atti al G.E., secondo quanto
già previsto, una volta esauriti i tentativi delegati;

preso atto, altresì, della circostanza per cui, a decorrere dal 20 febbraio 2018, è divenuta obbligatoria la
pubblicità delle vendite dei beni immobili e dei beni mobili registrati sul portale delle vendite pubbliche,
prevista dall'art. 490 co. 1 c.p.c. (ex art. 23, comma II, del d.l. n. 83/2015, conv. con modif. dalla l. n. 132/2015)
e dall'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c.,

DISPONE quanto segue:

1. la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche deve essere effettuata entro 30 giorni prima della
data fissata per la vendita (mentre resta fermo il termine di dieci giorni già previsto per le altre formalità
pubblicitarie); si rammenta che se tale pubblicazione non è effettuata, per causa imputabile al creditore
pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza
l'estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 631bis c.p.c.;
2. la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di
vendita pubblicati dai professionisti delegati a partire dal 20 febbraio 2018, indipendentemente dal
momento in cui è stata delegata l'attività di vendita;
3. ogni altra forma di pubblicità prevista nell'ordinanza di delega andrà comunque eseguita;
4. la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla
pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita e va cortisposto per
ogni tentativo di vendita (articolo 18bis d.P.R. n. 115/2002);



ABM

5. sia il previo pagamento del contributo sia la pubblicazione sono eseguiti a cura del professionista delegato alla vendita, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con delibera del 7 febbraio 2008;
6. il professionista delegato dovrà procedere senza dilazione all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, dotato di servizio '*home banking*' consultivo e dispositivo e di servizio pagoPA o carta di credito o carta prepagata (cioè al fine di poter eseguire il pagamento del contributo di pubblicazione sul p.v.p.);
7. il creditore procedente è onerato a versare euro 500,00 sul suddetto conto, quale fondo spese per la pubblicazione degli avvisi sul p.v.p., entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di inadempimento da parte del creditore procedente, un ulteriore termine di giorni trenta è concesso ai creditori intervenuti titolari interessati alla prosecuzione della procedura; in difetto di tale versamento, decorsi giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, il professionista delegato provvederà a segnalare l'inerzia al giudice dell'esecuzione, per le valutazioni inerenti la procedibilità;
8. in caso di esaurimento del suddetto fondo spese, sarà onere del professionista delegato richiedere al creditore procedente e ai creditori intervenuti titolari il versamento della provvista necessaria al pagamento del contributo (euro 100,00 per singolo lotto per tentativo), assegnando i suddetti termini di trenta giorni più ulteriori trenta, decorsi infruttuosamente i quali provvederà a riferire per iscritto al

Ruote all'indietro del 10/12/2018, ex pcc
Si comunichi alle parti ed al professionista delegato e custode a cura della Cancelleria.

Siracusa, 11.6.18

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Consalvo Cultrera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
13 GIU. 2018
IL CANCELLERE Cosenza

